

N. 05443/2014REG.PROV.COLL.

N. 06060/2002 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6060 del 2002, proposto da:
Regione Campania, rappresentata e difesa per legge dall'Avv. Maria D'Elia,
domiciliataria in Roma, via del Tritone, 61;

contro

Fondazione Minosse - Onlus;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sez. II n. 02028/2002, resa tra le
parti, concernente rigetto richiesta di partecipazione al tavolo di progettazione -
risarcimento danni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il Cons. Raffaele Proserpi e udita per le parte appellante l'avvocato Rosanna Panariello su delega dell'Avv. Maria D'Elia;

Ritenuto che la Regione Campania, con provvedimento A.G.C. Ricerca Scientifica, statistica, sistemi informativi e informatica – prot. N. 590/AGC del 14 novembre 2001, non ha preso in considerazione la richiesta di partecipazione presentata dalla Fondazione Minosse Onlus al bando di progettazione del CRdC “Conservazione, Valorizzazione e Fruizione dei Beni Culturali e Ambientali”, causa l'assenza dei requisiti di cui all'art. 5 comma 1 del relativo avviso pubblicato sul BURC n. 48 del 17 settembre 2001;

Considerato che il TAR della Campania ha accolto il ricorso proposto dalla Fondazione Minosse, poiché la procedura in questione non stabiliva che il soggetto richiedente dovesse possedere il requisito del riconoscimento giuridico, del quale non è stato fatto espressa menzione nel provvedimento di esclusione;

Viste le censure sollevate in appello dalla Regione Campania con cui si sostiene, da un lato, che la Fondazione originaria ricorrente non fosse nemmeno dotata di legittimazione ad agire, in quanto priva del riconoscimento disposto dall'art. 12 c.c., unico strumento mediante il quale le fondazioni possono acquisire la personalità giuridica e che non si possono avere fondazioni non riconosciute dotate solo di atto notarile di istituzione e, dall'altro, che comunque l'avviso in questione non avrebbe ammesso un soggetto privo di un consimile requisito;

Considerato che appare fondata la censura secondo cui la Fondazione ricorrente non fosse dotata di legittimazione ad agire, poiché le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto dall'autorità competente – art. 12 c.c. – che costituisce il passaggio necessario perché la medesima sorga quale autonomo centro di imputazioni giuridiche;

Ritenuto che l'ordinamento giuridico italiano non prevede tra gli enti non personificati, a differenza delle associazioni non riconosciute, dei comitati non riconosciuti, delle società di persone, etc., le fondazioni di fatto e si deve dunque escludere che una separata gestione di beni sia sufficiente a creare un soggetto al quale riferire diritti ed obblighi e quindi anche una capacità processuale;

Ritenuto, pertanto che la Fondazione Minosse era priva di legittimazione a contestare il diniego di partecipazione al bando di progettazione in questione;

Considerato perciò che l'appello deve essere accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, mentre le spese di lite possono essere compensate per entrambi i gradi, vista anche la specificità e la vetustà della controversia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)